

STUDIO LEGALE GREGORIS
AVV. CHIARA MAZZOCATO
Via Cima Mandria 1
31044 MONTEBELLUNA
0423-609176 fax 0423-601651
e-mail avv.chiaramazzocato@libero.it

CONVENZIONE

Con la presente scrittura privata tra:

COOPERATIVA "RADIO GAMMA 5" a R. L., con sede in Campodarsego (PD), Via Antoniana 66, esercente l'emittente comunitaria per la radiodiffusione sonora denominata Radio Gamma 5, C.F. e P.I. 01598090288 in persona del legale rappresentante pro-tempore signor Paolo Giroto nato a Padova il 18.07.1961 e residente a Tribano (PD), Via Draghe n. 1

(di seguito "Emittente")

e

il signor _____ C.F.

nato a _____ il _____ e residente a _____

(di seguito anche "Conduttore")

si conviene quanto segue:

(art. 1)

Incarico

Il signor _____ si impegna a prestare la propria attività di conduttore/presentatore/animatore/diskjockey, a titolo gratuito, in favore e presso la sede dell'Emittente, che accetta, a decorrere dal giorno _____ e secondo le modalità prescritte dall'Emittente.

(Art. 2)

Natura dell'incarico

Il conduttore dichiara:

- di prestare la propria attività liberamente e gratuitamente, svolgendo la mansione di conduttore/presentatore/animatore/diskjockey autonomamente, senza alcun vincolo di subordinazione o dipendenza nei confronti dell'Emittente;
- di accettare che la propria attività sia sottoposta al controllo dell'Emittente;
- di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto vigente dell'Emittente;
- di partecipare alle riunioni per la formazione ed organizzazione dell'attività dell'Emittente;
- di evitare comportamenti od omissioni che in qualsiasi modo possano ostacolare la realizzazione dei principi e delle finalità dell'Emittente o cagionare danni all'immagine di quest'ultima;

(art. 3)

Svolgimento dell'incarico

Nello svolgimento degli incarichi assegnati dall'Emittente, il Conduttore si impegna ad osservare la normativa vigente ed in particolare:

- Art. 30 L. 6 agosto 1990, n.223 (Disposizioni penali):

"Nel caso di trasmissioni radiofoniche o televisive che abbiano carattere di oscenità il concessionario privato o la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione è punito con le pene previste dal primo comma dell'articolo 528 del codice penale.

Si applicano alle trasmissioni le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Salva la responsabilità di cui ai commi 1 e 2 e fuori dei casi di concorso, i soggetti di cui al comma 1 che per colpa omettano di esercitare sul contenuto delle trasmissioni il controllo necessario ad impedire la commissione dei reati di cui ai commi 1 e 2 sono puniti, se nelle trasmissioni in oggetto è commesso un reato, con la pena stabilita per tale reato diminuita in misura non eccedente un terzo.

Nel caso di reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, si applicano ai soggetti di cui al comma 1 le sanzioni previste dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Per i reati di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Per i reati di cui al comma 4 il foro competente è determinato dal luogo di residenza della persona offesa

Sono puniti con le pene stabilite dall'articolo 5-bis del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, il titolare di concessione di cui all'articolo 16 o di concessione per servizio pubblico ovvero la persona dagli stessi delegata che violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 17 e di cui al comma 2 dell'articolo 37 della presente legge.

Le stesse pene si applicano agli amministratori della società titolare di concessione ai sensi dell'articolo 16 o di concessione per servizio pubblico o che comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non trasmettano al Garante l'elenco dei propri soci”;

- Art. 528 c.p. (Pubblicazioni e spettacoli osceni):

“Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri soggetti osceni di qualsiasi specie, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore ad € 103.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente.

Tale pena si applica inoltre a chi:

- 1) adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo;
- 2) dà pubblici spettacoli teatrali e cinematografici ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità.

Nel caso preveduto dal n. 2) la pena è aumentata se il fatto è commesso nonostante il divieto dell'Autorità”;

- Art. 14 L. 8 febbraio 1948, n. 47 (Pubblicazioni destinate all'infanzia o all'adolescenza):

“Le disposizioni dell'art. 528 del codice penale si applicano anche alle pubblicazioni destinate ai fanciulli ed agli adolescenti, quando, per la sensibilità e impressionabilità ad essi proprie, siano comunque idonee a offendere il loro

sentimento morale od a costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio.

Le pene in tali casi sono aumentate.

Le medesime disposizioni si applicano a quei giornali e periodici destinati all'infanzia, nei quali la descrizione o l'illustrazione di vicende poliziesche e di avventure sia fatta, sistematicamente o ripetutamente, in modo da favorire il disfrenarsi di istinti di violenza e di indisciplina sociale”;

- *Art. 15 L. 8 febbraio 1948, n. 47 (Pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante):*

“Le disposizioni dell’art. 528 del codice penale si applicano anche nel caso di stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l’ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti”;

- *Art. 13 L. 8 febbraio 1948, n. 47 (Pene per la diffamazione):*

“Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell’attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire centomila”;

- *Art. 529 c.p. (Atti e oggetti osceni: nozione):*

“Agli effetti della legge penale, si considerano “osceni” gli atti e gli oggetti, che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore.

Non si considera oscena l’opera d’arte o l’opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto”;

- *Art. 403 c.p. (Offese ad una confessione religiosa mediante vilipendio di persone):*

“Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da € 1.000 ad € 5.000.

Si applica la multa da € 2.000 ad € 6.000 a chi offende una confessione religiosa mediante vilipendio di un ministro di culto”.

(Art. 4)

Autorizzazioni

L’Emittente avrà facoltà di registrare, riversare su fili, nastri, dischi o altri apparecchi adatti alla registrazione e riproduzione del suono, adattare, modificare o elaborare i programmi contenenti le prestazioni rese, a titolo gratuito, dal Conduttore.

Il Conduttore autorizza sin d’ora l’Emittente ad utilizzare pubblicamente il proprio nome o pseudonimo e la propria immagine su qualsiasi materiale pubblicitario, rinunciando a qualsivoglia corrispettivo.

(Art. 5)

Durata del contratto

Il presente contratto avrà durata a tempo indeterminato e ciascuna parte potrà liberamente recedere dandone comunicazione a mezzo raccomandata a.r. almeno 20 giorni prima.

In caso di recesso operato dal Conduttore, la sua eventuale successiva partecipazione ai programmi dell'Emittente, anche solo quale ospite, sarà subordinata a specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di quest'ultima e dell'Assemblea Conduttori; la mancata osservanza di tale previsione comporterà a carico del conduttore l'applicazione della penale o multa prevista al successivo art. 8.

(art. 6)

Clausola risolutiva

La violazione di quanto previsto nella presente convenzione e/o di norme di legge, ed in particolare della normativa di cui all'art. 3, consentirà all'Emittente di sospendere immediatamente l'incarico al Conduttore e di risolvere la presente convenzione.

Il Conduttore resosi inadempiente per violazione della presente convenzione e/o della normativa richiamata sarà tenuto ad astenersi dalla partecipazione, a qualsiasi titolo e quindi anche quale semplice ospite, ai programmi radiofonici dell'Emittente, salvo specifica autorizzazione che il Consiglio di Amministrazione di quest'ultima e l'Assemblea dei Conduttori si riservano di rilasciare di volta in volta.

(Art. 7)

Manleva

Il Conduttore si impegna a tenere l'Emittente indenne da qualsiasi danno o pregiudizio possa derivarle in conseguenza della propria condotta.

Il Conduttore garantisce l'integrale rimborso delle somme che l'Emittente fosse tenuta a pagare a titolo di sanzione o di indennizzo a terzi per qualsivoglia titolo e/o ragione ove causato dal suo comportamento.

Il Conduttore solleva l'Emittente da ogni responsabilità per eventuali infortuni che dovessero occorrere allo stesso o a terzi durante lo svolgimento dell'attività o comunque nei locali dell'Emittente, fatta salva la normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.

(Art. 8)

Elezione di domicilio

Ai fini della presente convenzione, il Conduttore elegge domicilio nel luogo indicato in epigrafe, ove l'Emittente potrà inviare ogni comunicazione e notificare atti giudiziari.

Il Conduttore si impegna a comunicare a mezzo lettera raccomandata a.r., eventuali variazioni di domicilio.

Per qualunque violazione a quanto previsto nella presente convenzione il Conduttore sarà richiamato ufficialmente e, in caso di reiterazione, lo stesso sarà tenuto, al versamento cautelativo di una penale in favore dell'Emittente pari al valore preventivo, durante accertamento salvi i maggiori danni eventualmente subiti da quest'ultima.

Campodarsego, li

Letto, confermato e sottoscritto.

il Conduttore

l'Emittente